

Prot. n. 273/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 19 Giugno 2013

Oggetto: **Decreto Interministeriale 5 ottobre 2012– Incentivo straordinario per l'occupazione dei giovani e delle donne – Modalità di fruizione da parte dei datori di lavoro autorizzati – Istruzioni dell'INPS**

L'INPS ha comunicato le modalità di fruizione, da parte dei datori di lavoro autorizzati, dell'incentivo previsto, in via straordinaria, dal D. l. 5.10.2012, per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di giovani di età fino a 29 anni e di donne, a prescindere dall'età anagrafica

Sulla nostra circolare precedente, sono stati riprodotti, unitamente ad una sintesi dei principali contenuti:

· il Decreto Interministeriale 5 ottobre 2012, avente ad oggetto l'incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di giovani di età fino a 29 anni e di donne, a prescindere dall'età anagrafica;

Si ricorda che il Decreto Interministeriale 5 ottobre 2012 – nel limite di spesa di € 196.108.953,00, per l'anno 2012, e di € 36.000.000,00, per l'anno 2013, a valere sul "Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento, in termini quantitativi e qualitativi, dell'occupazione giovanile e delle donne" – prevede a favore dei datori di lavoro:

a) un incentivo del valore di € 12.000, per ogni trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne in contratto a tempo indeterminato, ovvero, per ogni stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato, di giovani e di donne, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, avvenuta a partire dal 17 ottobre 2012 e sino al 31 marzo 2013.

L'incentivo viene concesso per i contratti stipulati con giovani di età fino a ventinove anni o con donne, a prescindere dall'età anagrafica, sino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro;

b) un incentivo del valore di € 3.000, per ogni assunzione a tempo determinato di giovani e di donne – con orario normale di lavoro, di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, ed incremento della base occupazionale – di durata non inferiore a dodici mesi, avvenuta dal 17 ottobre 2012 e sino al 31 marzo 2013.

Anche tale incentivo viene riconosciuto per i contratti stipulati con giovani di età fino a ventinove anni o con donne, a prescindere dall'età anagrafica, sino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro.

L'incentivo è elevato a € 4.000, se la durata del contratto a tempo determinato supera i diciotto mesi e ad € 6.000, per i contratti a tempo determinato aventi durata superiore a ventiquattro mesi.

Gli incentivi sono erogati dall'INPS nel rispetto delle previsioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo alla applicazione degli

articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

- la circolare n. 122 del 17 ottobre 2012, con la quale la Direzione Generale dell'INPS ha illustrato la disciplina dettata dal menzionato decreto e definito le modalità di invio delle istanze riguardanti l'incentivo dallo stesso previsto.

Si segnala ora che, con l'allegato messaggio n. 8820 del 30 maggio 2013, la Direzione Generale dell'INPS ha reso note le modalità di fruizione dell'incentivo di cui trattasi da parte dei datori di lavoro autorizzati.

Nello specifico, l'Istituto fa presente che l'ammissione al beneficio è stata determinata dall'ordine cronologico di presentazione delle istanze, in relazione alle risorse finanziarie complessivamente stanziare (€ 232.108.953,00) dal citato decreto interministeriale, e verrà comunicata all'interno della piattaforma "Di.Res.Co.", mediante avviso apposto in calce al modulo di istanza inviato.

Le istanze per le quali non sarà segnalato l'esito di ammissione al beneficio si devono intendere non accolte, perché trasmesse dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie stanziare.

Ciò premesso, il messaggio in discorso ricorda che:

- ciascun datore di lavoro non può complessivamente fruire di più di dieci incentivi per le stabilizzazioni a tempo indeterminato e di più di dieci incentivi per le assunzioni a tempo determinato;

- nelle ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'incentivo spetta anche se si tratta di part-time. In questo caso, l'orario di lavoro deve essere pari o superiore alla metà dell'orario normale e (come chiarito dal Ministero del Lavoro) l'importo del beneficio deve essere proporzionalmente ridotto.

Per quanto in particolare concerne i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, l'INPS precisa che:

- i sistemi informativi centrali dell'Istituto attribuiranno, per i mesi di giugno, luglio e agosto 2013, alle posizioni contributive interessate il Codice Autorizzazione "2T", che assume il significato di "Datore di lavoro ammesso all'incentivo straordinario, di cui al DM 5 ottobre 2012";

- i datori di lavoro autorizzati dovranno verificare, accedendo al "Cassetto previdenziale", che le posizioni contributive interessate siano state effettivamente aggiornate con l'attribuzione del Codice Autorizzazione "2T".

Laddove tale Codice non sia stato attribuito, il datore di lavoro dovrà inviare – mediante la funzionalità "contatti" del menzionato Cassetto – una segnalazione alla competente Sede INPS.

Quest'ultima verificherà se la mancata assegnazione del Codice "2T" dipenda da una preesistente anomalia dell'inquadramento aziendale.

Qualora il beneficio spetti, la Sede dell'Istituto provvederà ad attribuire manualmente il Codice autorizzazione "2T" e a darne comunicazione al datore di lavoro; se, invece, ritiene che il beneficio non possa essere riconosciuto, la predetta Sede informerà anche la Direzione Centrale Entrate dell'INPS;

- i datori di lavoro autorizzati potranno fruire del beneficio mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti per i mesi di giugno, luglio e agosto 2013, esponendo l'importo a credito secondo le modalità evidenziate al punto 2.1 del messaggio in commento.

Al punto 2.1., il messaggio in esame precisa altresì le modalità cui dovranno attenersi i datori di lavoro per la restituzione delle somme indebitamente conguagliate, nelle ipotesi di fruizione di benefici non spettanti.

Da ultimo, l'INPS rimarca che, in attuazione del principio dell'autocertificazione, gli incentivi sono stati riconosciuti e resi fruibili sulla base di quanto dichiarato dal datore del lavoro nei moduli di istanza.

Le Sedi dell'Istituto effettueranno successive verifiche circa la veridicità delle attestazioni rese e l'effettivo possesso dei requisiti di accesso al beneficio in questione.

L'INPS sottolinea che eventuali somme indebitamente percepite dai datori di lavoro formeranno oggetto di iniziative di recupero e consentiranno di accogliere altre istanze, in relazione alle risorse che dovessero rendersi nuovamente disponibili.

I nostri uffici restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

